

**Internationaler Hilfsfonds eV**  
**contro**  
**Commissione delle Comunità europee**

«Responsabilità extracontrattuale — Rimborso delle spese relative ai procedimenti dinanzi al Mediatore europeo — Ricorso manifestamente infondato»

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 11 luglio 2005 . . . . . II - 2722

Massime dell'ordinanza

1. *Procedura — Atto introduttivo di ricorso — Requisiti formali — Identificazione dell'oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un'istituzione comunitaria*  
*[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]*

2. *Mediatore europeo — Rimedio alternativo al ricorso dinanzi al giudice comunitario — Impossibilità di esperire i due rimedi in parallelo — Valutazione dell'opportunità del ricorso dinanzi al Mediatore spettante al singolo cittadino*  
(Art. 195, n. 1, CE; statuto del Mediatore europeo, art. 2, nn. 6 e 7)
3. *Ricorso per risarcimento — Oggetto — Domanda di risarcimento di un danno costituito da spese per onorari di avvocato sostenuta dinanzi al Mediatore — Spese non recuperabili — Ricorso manifestamente infondato*  
[Art. 235 CE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 90 e 91, lett. b)]

1. Ai sensi dell'art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell'art. 53, primo comma, dello Statuto medesimo, nonché dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve indicare l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione dev'essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, perché un ricorso sia considerato ricevibile è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali è fondato emergano anche sommariamente, ma pur sempre in modo coerente e comprensibile, dall'atto introduttivo stesso.

causato da un'istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento addotto e il danno lamentato, nonché il carattere e l'entità di tale danno.

(v. punti 23-24)

2. Con l'istituzione del Mediatore europeo il Trattato ha offerto ai cittadini dell'Unione un rimedio alternativo al ricorso dinanzi al giudice comunitario per la difesa dei propri interessi. Tale rimedio alternativo extragiudiziale risponde a criteri specifici e non ha necessariamente lo stesso scopo di un'azione giudiziale. Inoltre, come risulta dall'art. 195, n. 1, CE e dall'art. 2, nn. 6 e 7, della decisione 94/262, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, questi due

Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno

rimedi non possono essere esperiti in parallelo. Infatti, anche se le denunce presentate al Mediatore non interrompono i termini di ricorso al giudice comunitario, il Mediatore deve nondimeno porre fine al proprio esame e dichiarare la denuncia irricevibile qualora il cittadino interessato abbia contemporaneamente proposto ricorso dinanzi al giudice comunitario in merito agli stessi fatti. Spetta dunque al singolo cittadino valutare quale dei due rimedi a disposizione possa meglio soddisfare i suoi interessi.

(v. punti 47-48)

3. Dall'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale si evince che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall'altro, a quelle risultate indispensabili a tal fine. Con il termine «causa» l'art. 91 del regolamento di procedura si riferisce unicamente al procedimento dinanzi al Tribunale, escludendo la fase che precede.

A tale riguardo, le spese sostenute nel procedimento dinanzi al Mediatore, in particolare le spese per onorari di avvocato, non possono essere considerate spese indispensabili ai sensi della disposizione sopra menzionata. Infatti, contrariamente ai procedimenti avviati dinanzi ai giudici comunitari, il procedimento proposto dinanzi al Mediatore è concepito in maniera tale da non rendere necessario il ricorso ad un avvocato. Infatti, è sufficiente presentare i fatti nella denuncia, ma non è necessario un'argomentazione giuridica degli stessi. Alla luce di ciò, la libera scelta da parte del cittadino di farsi rappresentare da un avvocato nell'ambito del procedimento dinanzi al Mediatore implica che egli debba sopportarne personalmente i costi.

Pertanto, poiché non costituiscono spese recuperabili ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, queste spese non sono rimborsabili a titolo di danni nell'ambito di un ricorso per risarcimento.

(v. punti 50, 52, 55)